

NORME ESTRATTE DAL "REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DEGLI IMPIANTI CONSORTILI"

(approvato con Delibera dalla Dep.Amm.va num. 152 In data 05/10/2012)

ART. 6 A seguito di ogni atto traslativo e per ogni passaggio di proprietà e/o di conduzione, agli interessati incombe l'obbligo di chiedere al Consorzio che venga registrata la variazione nel catasto irriguo, mediante apposita domanda corredata degli elementi e documenti necessari al trasferimento. Qualunque variazione di intestazione, riferita ad un'intera stagione irrigua, dovrà essere richiesta entro la stagione stessa e comunque prima dell'emissione dei ruoli ad essa relativi.

ART. 15 Per poter utilizzare l'acqua della rete di distribuzione consorziale, il Consorziato dovrà obbligatoriamente presentare apposita domanda di irrigazione, redatta sul modulo fornito dal Consorzio compilato in ogni sua parte.

In particolare il Consorziato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, le superfici che effettivamente intende irrigare. Tutte le domande ove non intervengano richieste di variazioni o disdetta saranno tacitamente rinnovate per gli anni successivi. Qualora il Consorziato intendesse modificare i dati contenuti nella domanda d'irrigazione, dovrà recarsi presso gli uffici territoriali per la compilazione di una nuova domanda prima che abbia inizio la stagione irrigua, altrimenti le modifiche si intenderanno a partire dalla stagione irrigua successiva.

ART. 16 Per la proprietà ceduta in uso o in colonia, affinché l'acqua venga erogata, è necessario il rilascio, da parte dell'intestatario al catasto del fondo, di una delega scritta con la quale quest'ultimo acconsente al conduttore di presentare domanda di utenza e solidarietà con lo stesso al pagamento dell'acqua e di eventuali danni.

In mancanza di tale dichiarazione, il conduttore, esibendo annualmente, idonea documentazione da valutare nella sua validità dalla Deputazione, potrà ottenere ugualmente l'erogazione dell'acqua e dovrà versare anticipatamente al Consorzio l'intero canone annuale, salvo conguaglio, nella misura che sarà determinata dalla Deputazione medesima.

ART. 18 Se durante la stagione irrigua si dovessero verificare diminuzioni di portata d'acqua per rotture, avarie o per altre esigenze tecnico-funzionali, il Consorzio adotterà tutti i provvedimenti che riterrà più idonei per ripartire la deficienza tra gli utenti interessati, tenuto anche conto delle esigenze colturali in atto. Il Consorzio potrà sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per esigenze di forza maggiore, per urgenti interventi di manutenzione o per altre necessità tecnico-funzionali senza preavviso, ma dandone immediata informazione ai Consorziati tramite un proprio dipendente o con altri mezzi idonei.

ART. 21 Nelle ipotesi di divisione delle proprietà sull'unità servita dal manufatto di consegna, il Consorzio effettuerà la consegna dell'acqua, alla od alle nuove proprietà, sempre dal medesimo manufatto, presupposto che al momento della divisione le ditte proprietarie abbiano tra di loro concordato le modalità di passaggio dell'acqua sui rispettivi terreni mediante tubazioni mobili e quant'altro, nel rispetto anche delle norme del Codice Civile.

Tuttavia, quando ciò sia tecnicamente possibile e non vi sia pregiudizio per i contenuti e per il Consorzio, potrà essere permessa sulle condotte distributrici la costruzione di altri manufatti di consegna e di piccole nuove tratte di condotta distributrice.

La realizzazione di tali opere sarà realizzata direttamente dal Consorzio con proprio personale e propri mezzi e le spese relative saranno poste a carico, in tutto o in parte, del richiedente.

ART. 23 Tutta l'acqua che scorre nella rete di adduzione e di distribuzione è di proprietà del Consorzio.

ART. 25 Per il buon funzionamento del servizio di distribuzione dell'acqua, saranno adibiti per ogni impianto gli acquaioli ritenuti necessari. Le manovre di apertura e di chiusura delle bocchette di erogazione, saranno eseguite dagli acquaioli. L'acqua, in portata continua e nella misura e per il tempo che risulteranno nel piano di erogazione annuale, viene consegnata agli utenti alla bocchetta comiziale, a valle di essa, pertanto, cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità sia nei riguardi dell'irrigazione dei singoli fondi, sia nei riguardi delle dispersioni e di eventuali danni conseguenti alla mancata osservanza delle norme di sicurezza.

ART. 29 Per tutti i manufatti consorziali, siano essi insistenti su aree di proprietà demaniale o su aree gravate da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati i manufatti e le relative apparecchiature.

ART. 33 L'uso dell'acqua è consentito esclusivamente per l'irrigazione di colture agrarie e la regolare conduzione di aziende zootecniche. E' vietata la cessione anche parziale dell'acqua assegnata, salva preventiva richiesta scritta e seguente autorizzazione del Consorzio. E' vietata la cessione anche parziale dell'acqua assegnata, salva preventiva richiesta scritta e seguente autorizzazione del Consorzio.

ART. 34 Il Consorzio potrà autorizzare, in relazione alla disponibilità di acqua e all'esistenza delle condizioni tecniche, l'irrigazione in aree esterne al comprensorio irriguo, con gli stessi oneri gravanti sulle zone interne al Comprensorio stesso.

L'autorizzazione ad irrigare non darà comunque diritto al Consorziato a qualsivoglia richiesta di danni qualora l'Ente durante il corso della stagione non sia più in grado di assicurare l'erogazione dell'acqua sia in termini di portata che di pressione.

ART. 36 E' fatto assoluto divieto di irrigare il pascolo brado o qualsiasi superficie non coltivata.

ART. 41 La domanda per la fornitura irrigua, una volta accettata, impegna il richiedente al pagamento dei contributi irrigui. La Deputazione Amministrativa del Consorzio stabilisce annualmente l'ammontare dei canoni da adottare per la fornitura del servizio sulla base di una Relazione della spesa sostenuta per l'esercizio del servizio irriguo e le modalità di riscossione di tali canoni.

Il canone comprende: contributo di manutenzione e contributo di esercizio.

Il sottoscritto accetta senza riserva alcuna tutte le altre norme e condizioni previste dal "Regolamento per l'utilizzazione e la distribuzione dell'acqua degli impianti irrigui consortili".

PER ACCETTAZIONE

Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggio

Via Marsala, 5

89127 Reggio Calabria

tel. 0965.894104- fax 0965.330858

Sezione di Bianco

Tel.0965.0965.894104 interno 0263

Sezione di Condofuri

Tel.0965.0965.894104 interno 0250

C.da Muratori 89032 Bianco

Fax 0964.992528

C.da Lugarà 89030 Condofuri

Fax 0965.780043